



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460201 Fax 080.5460200
E-mail: ds@arpa.puglia.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0006494 del 16/03/2011

RACCOMANDATA A/R
ANTICIPATA VIA MAIL



Unica AOO
Protocollo 0012170 del 08/03/2011
UOR: DS -
UOR-CC: DG - SA -
SDBR
T. 0157/0028/0003
0 012170 080311

Spett. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio
DG Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
E-mail: DSA-RIS@minambiente.it

e p.c.
Spett

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Via V. Brancati 48 - 00144 ROMA
c.a. Ing. Alfredo Pini

Spett. Regione Puglia
Assessorato Ambiente e Ecologia
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA)

Spett. Provincia di Brindisi
P.za Santa Teresa
72100 - Brindisi

Spett. Comune di Brindisi
P.za Matteotti
72100 - Brindisi

Spett. Dipartimento Provinciale ARPA di Brindisi
Via Galanti, 16
72100 - Brindisi



Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale e Piano di Monitoraggio e Controllo relativa
allo stabilimento Polimeri Europa Spa - stabilimento di Brindisi - osservazioni e
indicazioni di ARPA Puglia a supporto del Gruppo Istruttore IPPC.**

Preso atto del chiarimento espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 1090 del 20/1/2011, avente per oggetto "Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento", inviata esclusivamente ai gestori degli impianti e ad ISPRA, e di cui Arpa Puglia è venuta a conoscenza nell'ambito dell'istanza di modifica dell'AIA DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010, avanzata dalla Società BASELL Poliolefine Italia Srl di Brindisi, la scrivente Agenzia vuole esprimere, a supporto del lavoro del Gruppo Istruttore, alcune osservazioni riguardanti la problematica delle torce presenti nello stabilimento di Brindisi della Polimeri Europa Spa, in riferimento al procedimento istruttorio di concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'impiego delle torce nello stabilimento petrolchimico di Brindisi deriva dalla necessità di garantire lo smaltimento in sicurezza di sostanze gassose o in forma di vapore pericolose, perché nocive e/o infiammabili, in caso di eventi imprevedibili e con magnitudine e caratteristiche tali da non rendere possibile né ipotizzabile di disporre di un impianto di recupero adeguato.



Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460201 Fax 080.5460200
E-mail: ds@arpa.puglia.it

Le modifiche introdotte dal recente D.Lgs. 128/2010 al D.Lgs. 152/06 hanno escluso gli impianti di emergenza e di sicurezza fra quelli compresi nella deroga all'autorizzazione alle emissioni di cui al comma 14 dell'art. 269 del citato decreto; il comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 128/10 prevede, però, che i valori limiti alle emissioni siano applicabili solo in condizioni di "normale funzionamento dell'impianto", mentre in presenza di periodi transitori, quali appunto quelli imprevedibili o di emergenza che possono produrre la necessità del funzionamento delle torce, tali limiti non sono da applicare, mentre risulta possibile stabilire "prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali".

In riferimento a ciò, la scrivente Agenzia fa presente quanto segue.

1. La combustione di sostanze organiche volatili in torcia produce l'emissione in atmosfera di inquinanti dalle significative caratteristiche di nocività, quali gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alcuni dei quali dotati di comprovato potere mutageno e cancerogeno per l'uomo. Ciò è stato documentato da rilevazioni, effettuate dal Dipartimento Provinciale ARPA di Brindisi, che hanno mostrato il sensibile incremento della concentrazione di IPA nell'aria in concomitanza con eventi di accensione delle torce dello stabilimento petrolchimico.
2. Le stesse BREF di settore riconoscono che:
 - a. l'utilizzo delle torce è limitato a motivi di sicurezza, in condizioni di avvio e fermata degli impianti ed in caso di emergenza;
 - b. è raccomandata l'immissione di vapore in torcia per minimizzare la formazione di fumo nero, formato da sostanze incombuste (fra cui gli IPA);
 - c. l'invio di gas alle torce deve essere minimizzato con accorgimenti quali: il bilanciamento del sistema gas di raffineria (produzione-consumo); l'utilizzo di valvole di sicurezza ad alta integrità (senza trafile); l'applicazione di buone pratiche di controllo delle unità di processo che evitino l'invio di gas in torcia; l'installazione di un sistema di recupero dei gas diretti in torcia.
3. Il procedimento istruttorio AIA dello stabilimento Polimeri di Brindisi deve, di conseguenza, prevedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle torce, e definire prescrizioni finalizzate alla minimizzazione dell'uso delle torce e dell'impatto sull'ambiente circostante e sulla qualità dell'aria, oltre a prevenire possibili danni alla salute conseguenti alla volatilizzazione in aria di sostanze dalle caratteristiche di tossicità e cancerogenicità, derivanti dall'accensione delle torce.

Di conseguenza, la scrivente Agenzia ritiene che l'utilizzazione delle torce da parte dello stabilimento di Brindisi della Polimeri Europa SpA debba essere limitato a condizioni definibili, in modo stretto, come di sicurezza o di emergenza. Quando, invece, non sussistano tali condizioni, l'impiego delle torce è da considerare come un accorgimento di tipo tecnologico, legato ad eventi e circostanze di processo di tipo prevedibile e programmabile, ed a tal fine si ritiene che debba essere prevista dall'AIA l'installazione di un sistema di recupero dei gas e delle sostanze in fase di vapore, per evitarne l'invio in torcia nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto.

Per quanto riguarda le prescrizioni da formulare ai sensi del citato comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 128/10, si ritiene necessario, sempre ai fini della gestione delle torce per le emergenze e della sicurezza e non in condizioni di normale funzionamento:

- l'installazione di sistemi di misurazione del flusso gassoso inviato a ciascuna delle torce, oltre che della temperatura di torcia; i dati di tali sistemi di misura dovranno essere integrati nel sistema di



Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460201 Fax 080.5460200
E-mail: ds@arpa.puglia.it

- monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) dello stabilimento, ed essere disponibili in tempo reale via web per tutti i soggetti deputati al controllo;
- per ciascuna delle torce, un sistema per il campionamento dei gas; nel caso che il flusso dei gas sia da considerare significativo (ARPA Puglia ritiene che ciò possa corrispondere ad un flusso pari ad almeno il doppio di quello del gas combustibile che mantiene accesa la fiamma pilota), il gestore dovrà attivare il sistema di campionamento, e l'analisi dei gas dovrà essere acclusa al rapporto sull'evento, di cui al punto successivo;
 - per ogni evento di accensione di una delle torce, dovrà essere compilato uno specifico rapporto da inviare, nel più breve tempo possibile dall'evento, a tutti i soggetti interessati, che dichiarino almeno:
 - la durata dell'evento;
 - le cause dell'emergenza/transitorio;
 - la composizione analitica dei gas inviati in torcia;
 - il volume complessivo dei gas combusti;
 - la temperatura media di torcia durante l'evento;
 - la misura della pressione del gas ai collettori principali prima dell'invio in torcia;
 - gli eventuali accorgimenti messi in atto o programmati per evitare che l'evento si possa ripetere, o per diminuirne la possibilità.
 - un sistema di videocamere che consentano la ripresa in continuo delle torce dello stabilimento, da cui risultino data e ora della ripresa, la cui registrazione dovrà essere detenuta in modo da essere a disposizione in qualsiasi momento per i soggetti incaricati del controllo;
 - una valutazione annuale delle emissioni in aria di inquinanti da parte delle torce dello stabilimento;
 - uno studio delle ricadute delle emissioni gassose delle torce, riferito alla media di tutti gli eventi di accensione delle torce occorsi negli ultimi cinque anni, da effettuare con modalità da concordare con ARPA Puglia;
 - l'adeguamento e l'integrazione, a spese del Gestore, della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà di Polimeri Europa da affidare in gestione ad ARPA Puglia, in modo da includere anche la rilevazione di parametri correlabili con le emissioni delle torce, con modalità che saranno concordate tra lo stesso gestore e l'ARPA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
dott. Massimo BLONDA

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Giorgio ASSENNATO



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot. DVA - 2011 - 0001090 del 20/01/2011

Ai gestori degli impianti già dotati di AIA statale

Ai gestori degli impianti per cui sono in corso
procedure di rilascio di AIA statale

(vedi elenchi allegati)

Destinatari: DSA-RIS-AIA-00 (2010.0002)...

e p.c.

Ref. Ufficiale:

Al ISPRA
via Vitaliano Brancati 47 - 00144 Roma
FAX 06-50072450

Al Presidente della Commissione AIA - IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone 3 - 00186 Roma
fax 06/50074281

OGGETTO: Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento

Con l'allegata nota del 22 dicembre 2010, di pari oggetto, l'Istituto Superiore che legge per conoscenza ha segnalato che, nell'ambito dell'attuazione dei compiti di monitoraggio e controllo di competenza in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate da questo Ministero, sono stati rilevati casi in cui quantità anche significative di gas derivanti dalla normale gestione operativa degli impianti venivano inviate con continuità in torcia, configurando un utilizzo dei dispositivi non previsto nelle autorizzazioni, che piuttosto ammettono l'uso delle torce esclusivamente per esigenze di emergenza.

A riguardo, giova rammentare che l'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/06, alla lettera *i* (ora abrogata), escludeva espressamente "impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" dal rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a condizione che non fossero emesse sostanze "cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, tale esclusione è espressamente riproposta, alle medesime condizioni, per "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" alla lettera *jj*, della parte I, dell'allegato VI, al Titolo V del D.Lgs. 152/06, che elenca gli impianti ed attività che non necessitano di per sé autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre l'esclusione non è più presente per impianti di emergenza e sicurezza.

Per gli impianti di emergenza e sicurezza, pertanto, trova applicazione l'articolo 271, comma 14, del medesimo D.Lgs. 152/06, che, tra l'altro, chiarisce che (al pari di quanto avviene nei periodi di avviamento ed arresto ed in altri periodi transitori riconosciuti dall'autorità competente) il rispetto dei valori limite di emissione è escluso nei "periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi", specificando come gestire tali situazioni (obbligo di tempestiva comunicazione, possibilità di disporre la cessazione delle attività e, ove

Ufficio Mittente: MATT-DSA-RIS-AIA-00
Origine: Giuseppe Lo Presti
Funzionario incaricato: Antonio Di Millo - 06 5722 5924
DSA-RIS-AIA-01_2011_0003.DOC

ML *NP*

tecnicamente possibile, prescrizione della stima delle quantità di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o a tossicità e cumulabilità elevata emesse, nonché definizione per tali sostanze di limiti di emissione in flusso di massa annuale).

Tale modifica normativa introduce il principio che gli "impianti di emergenza e sicurezza" non sono più di per sé esentati dal rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera, ma piuttosto sono esentati dall'obbligo di rispettare valori limite quando sono in esercizio in "periodi in cui si verificano anomalie o guasti" o altre condizioni particolari predefinite.

Alla luce di tali sviluppi normativi, le emissioni in atmosfera da dispositivi di sicurezza ed emergenza in situazioni di *normale esercizio* (ovvero che non configurano anomalie, guasti, avvii, arresti, o altri periodi transitori espressamente e preventivamente riconosciuti dall'autorità competente), possono e devono essere espressamente autorizzate, al pari di qualunque altra emissione in atmosfera, nel rispetto delle norme generali definite al titolo V del D.Lgs. 152/06.

Ciò premesso, va considerato che:

- le domande di AIA presentate generalmente non richiedono di autorizzare espressamente, definendo valori limite, le emissioni in atmosfera dalle torce o da altri dispositivi di emergenza o sicurezza e conseguentemente, a meno di modifiche delle istanze, le autorizzazioni già rilasciate e quelle in corso di definizione non potranno che escludere l'impiego di tali dispositivi in situazioni di *normale esercizio*;
- le domande di AIA presentate generalmente non richiedono all'autorità competente di riconoscere espressamente altri specifici periodi transitori da considerare, al fine dell'esercizio delle torce, al di fuori del *normale esercizio*, conseguentemente, a meno di modifiche delle istanze, le autorizzazioni in corso di definizione considereranno *normale esercizio* ogni situazione che non configura anomalie, guasti, avvii e arresti;
- le autorizzazioni già rilasciate generalmente contengono prescrizioni in riferimento all'impiego delle torce solo in condizioni di emergenza ed escludono l'utilizzo delle torce in condizioni di *normale esercizio*, con disposizioni coerenti anche con il nuovo quadro normativo e che pertanto non consentono interventi di aggiornamento su iniziativa dell'autorità competente.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano codesti gestori a:

- prendere atto che, in aggiunta a quanto specificato nelle AIA già rilasciate, l'utilizzo delle torce in condizioni diverse dal *normale esercizio* comporta gli obblighi di cui all'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06 (tra cui quello di tempestiva comunicazione entro otto ore), il cui mancato rispetto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 279, del D.Lgs. 152/2006;
- verificare l'opportunità di integrare le istanze in corso di istruttoria, ovvero di proporre modifiche alle AIA già rilasciate, per richiedere espressa autorizzazione alle emissioni dagli impianti di emergenza in condizioni di *normale esercizio* (ad esempio considerando tali emissioni nella bolla per le raffinerie), ovvero per illustrare quali anomalie e quali periodi transitori si ritiene escludano il *normale esercizio*, e conseguentemente il rispetto dei valori limite, a fronte dell'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06.

Si rappresenta, da ultimo, che, in mancanza di specifiche autorizzazioni, le emissioni dagli impianti di sicurezza ed emergenza in condizioni di *normale esercizio* saranno considerate non autorizzate e pertanto sanzionabili, ai sensi dell'articolo 279, del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dalla normativa in materia di IPPC.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Marino Grillo)

All. c.s.

HP